

Civile Ord. Sez. 5 Num. 15698 Anno 2026
Presidente: NAPOLITANO LUCIO
Relatore: BORDON GIANLUCA
Data pubblicazione: 22/05/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 568/2018 R.G. proposto da:

ILLVA SARONNO SPA (c.f. 0158950681) e ILLVA SARONNO
HOLDING SPA (c.f. 01075640688), rappresentate e difese dall'Avv.
Marco Giontella

-ricorrenti-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del
Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato

-resistente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, n. 7130/2016, depositata il 20/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/5/2026 dal
Consigliere Gianluca Bordon.

FATTI DI CAUSA

1. La consolidata Illva Saronno Spa e la consolidante Illva Holding Saronno Spa ricevevano un avviso di accertamento per l'anno 2008, con recupero a tassazione della somma di euro 7.559.840,00, a seguito di rideterminazione dei prezzi di vendita ai sensi dell'art. 110, settimo comma, t.u.i.r. Illva Saronno Spa appartiene al gruppo Illva Saronno Holding Spa e produce e commercializza bevande alcoliche. L'attività di produzione è svolta negli stabilimenti in Italia e la commercializzazione avviene tramite controllate estere. Per commercializzare nei mercati olandese e statunitense si avvale della controllata Holland Alcomix BV. Nel corso di un controllo del 2012 l'Amministrazione riscontrava violazioni in materia di *transfer pricing*.

2. La CTP di Varese, con la sentenza n. 139/2015, accoglieva il ricorso delle società. Rigettata l'eccezione sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, essendo stato rispettato il termine dilatorio di sessanta giorni dalla notifica del PVC, il giudice di primo grado rilevava:

- che la documentazione depositata dalle società era convincente. Il metodo utilizzato dall'Agenzia delle entrate per confutare i risultati contabili non rispondeva a criteri individuati dalla giurisprudenza perché la scelta dei *comparables* era arbitraria e fuorviante, essendo state prese in considerazione società che commercializzavano prodotti diversi, quali vino o altre bevande e alimentari che non assicurano gli stessi margini di liquori di marca e superalcolici;
- che anche la ripresa a tassazione, sul presupposto che si trattasse di sconti o *benefit* volti a ridurre il reddito, delle spese di pubblicità per quattro milioni di euro, riaddebitate dalla controllata a Illva Saronno Spa, non era condivisibile. La "documentazione in atti" indicava lo svolgimento di attività pubblicitarie fatturate alla controllata, volte a pubblicizzare i prodotti in USA e altri mercati. Le fatture, non contestate dall'Agenzia, giustificavano il riaddebito in base al contratto di distribuzione che lega controllante e controllata.

3. La CTR della Lombardia, con la sentenza 7130/2016, accoglieva l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e rigettava l'appello incidentale della società. Il giudice di secondo grado rilevava:

- che Illva Saronno Holding Spa, pur avendo prodotto un *report* "Documentazione nazionale Illva Saronno SpA 2008" non aveva depositato - nemmeno nel corso del giudizio - la documentazione chiesta dall'Ufficio, rappresentata anche dalle spese di *marketing* e pubblicità. La documentazione era necessaria dal momento che i servizi prestati per il 2008 attenevano principalmente al riaddebito dalla controllata dei costi inerenti ad attività di *marketing* e pubblicità;

- che l'onere probatorio dell'Amministrazione si esauriva nel provare le operazioni infragruppo e "[...] la pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore normale di mercato". Spettava alla contribuente fornire la prova che "il corrispettivo [...] corrisponda ai valori economici che il mercato attribuisca a tali operazioni"; Illva Saronno Spa sembrava aver concordato un prezzo di trasferimento al di sotto del valore di libero mercato in modo da concentrare la formazione del profitto in Olanda, mentre la contribuente non era stata in grado di smentire il corrispettivo inferiore;

- che il metodo del confronto del prezzo (*CUP Comparable Uncontrolled Price*) presenta l'oggettiva difficoltà dell'individuazione di transazioni comparabili e, pur essendo teoricamente il più appropriato, trova effettive limitazioni pratiche e risulta attuabile solo in ipotesi di materie prime o beni fungibili. Per verificarne la possibilità di utilizzo e determinare il prezzo di trasferimento, l'Agenzia delle entrate aveva chiesto la produzione della documentazione che giustificasse i costi di pubblicità per calcolare il riaddebito, in quanto il riaddebito influenza il prezzo finale. Era poi risalita al bilancio della società olandese accertando che nei costi di distribuzione non vi erano le spese di pubblicità e marketing riaddebitate alla società italiana;

- che il metodo utilizzato dall'Ufficio (TNMM *transactional net margin method*) si applica comparando il margine netto conseguito da un'associata nelle transazioni infragruppo con il margine netto realizzato da soggetti indipendenti in transazioni comparabili. Il metodo parte del presupposto che l'utile conseguito da imprese che operano nello stesso settore e in condizioni analoghe dovrebbe essere simile entro un ragionevole lasso di tempo. La società italiana aveva rettificato il prezzo di vendita alla società olandese attraverso spese riaddebitate per *marketing* di euro 4.922.113,00 che costituiscono in realtà riduzioni di prezzo. Confrontando il margine di utile della società olandese con quello di altre società distributrici emerge che il margine della società olandese è del 28,21% mentre quello di un distributore indipendente del 4,71. L'utile era elevato perché il liquore Amaretto di Saronno veniva acquistato a un prezzo molto contenuto consentendo alla società olandese di raggiungere un alto margine di utile;

- che le società con marchi indicati dalle contribuenti (Campari e *Pernod Ricard*) non erano comparabili perché la società olandese non era produttore né proprietaria di marchi. Ai fini del confronto non conta l'identità del bene venduto ma che il bene sia simile e che le società siano distributrici e abbiano la stesse funzione;

- che non sussisteva un vizio nel contraddittorio perché occorreva considerare, oltre all'invio del questionario con richieste molto dettagliate, il PVC della Guardia di finanza del 19/12/2012 da cui risultava la sua regolare instaurazione.

4. La contribuente ha proposto ricorso affidato a quattro motivi mentre l'Agenzia delle entrate ha depositato mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza pubblica.

5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo le ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso, rubricato «Violazione sotto forma di omessa o falsa applicazione della art. 12, comma 7 della l. 212 del 2000 per avere la CTR ritenuto legittimo un accertamento in totale assenza di contraddittorio con il contribuente (art. 360 1 n. 3 c.p.c.)», le società lamentano che, diversamente dal PVC della Guardia di finanza, relativo a rilievi alla società in materia di *transfer pricing* per il 2010, l'accertamento emesso per il 2008 non contesta i prezzi di trasferimento perché diversi dai prezzi applicati a soggetti terzi, bensì perché ritiene i margini della società olandese più alti di quelle di altre società ritenute comparabili. Erroneamente la CTR ha ritenuto rispettato il contraddittorio perché era stato inviato alla società un questionario con richieste dettagliate e perché con il PVC della Guardia di finanza era stato regolarmente instaurato il contraddittorio. Il semplice invio del questionario mediante richiesta di documenti non è assimilabile a un contraddittorio. Il PVC non può assumere rilevanza perché aveva ad oggetto altra annualità.

2. Il primo motivo sul vizio del contraddittorio endoprocedimentale è infondato.

2.1 Il motivo si basa sulla non condivisibile premessa – espressa con il ricorso di primo grado e ribadita con il presente ricorso (v. ricorso per cassazione, pag. 22 e 26) – che l'art. 12, settimo comma, legge n. 212 del 2000, nel testo vigente *ratione temporis*, sia applicabile anche quando l'accertamento avvenga mediante istruttoria svolta presso l'Ufficio. Il rispetto del termine di sessanta giorni evidenziato dal giudice di primo grado rispetto alla notifica del PVC della Guardia di finanza non è contestato. Le ricorrenti affermano piuttosto che la contestazione è sostanzialmente diversa perché si riferisce a un altro anno d'imposta e scaturisce da un successivo questionario. Così impostata la questione, allora deve ritenersi che la contestazione sia

riconducibile a un accertamento a tavolino rispetto al quale non era necessario un nuovo contraddittorio endoprocedimentale.

2.2 All'esito di un'ampia disamina tanto dell'ordinamento tributario nazionale che dei principi costituzionali di riferimento, quanto degli indirizzi applicabili in materia sulla base del diritto UE e delle pronunce della Corte di giustizia, oltre dieci anni or sono le Sezioni Unite hanno affermato, ponendo termine a precedenti oscillazioni interpretative, che solo per i tributi c.d. armonizzati assoggettati al diritto UE l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (Cass., Sez. U., 24823/2015). Il principio è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva (26052/2025, Cass. 760/2020, Cass. 24699/2019, Cass. 20036/2018 e Cass. 20799/2017). Da ultimo, Cass., sez. U., 21271/2025 ha ribadito che «in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con mod. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per i soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito».

Sulla questione è inoltre intervenuta la Corte costituzionale che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla CTR della Toscana, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 nella parte in cui non estende il diritto al contraddittorio preventivo alle indagini "a tavolino", ha ribadito l'esigenza dell'osservanza del contraddittorio preventivo endoprocedimentale nei casi e secondo i criteri eurounitari, fermo restando che l'inottemperanza a questo obbligo – secondo quanto affermato dalla Corte di legittimità - può portare all'invalidità dell'atto impositivo solo se il contribuente assolva alla prova di resistenza, allegando le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede procedimentale ed il conseguente "pregiudizio sostanziale subito" (Corte Cost. n. 47/2023).

3. Con il secondo motivo del ricorso, rubricato «Violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 81, 100, 110 e 111 c.p.c. per aver la CTR statuito l'inversione dell'onere della prova (art. 360 n. 3 c.p.c.)», le ricorrenti deducono che la CTR ha espressamente affermato che l'onere della prova del valore normale ricade sulla contribuente, non essendo in grado di contestare che l'Ufficio non avesse provato che le transazioni non erano avvenute a un valore normale. Secondo la giurisprudenza, invece l'accertamento di maggiori ricavi derivanti da una rettifica da *transfer pricing* impone all'Amministrazione la prova della fondatezza della pretesa e quindi dello scostamento tra corrispettivo pattuito e valore normale. Nel caso in esame l'Amministrazione non aveva rettificato i costi ma i componenti positivi (ricavi) della società. L'Ufficio aveva effettuato i controlli sui bilanci di 14 società e, considerando tali società simili alla società olandese, aveva comparato l'utile di dette società con l'utile della società olandese, avuto riguardo agli utili complessivi e non gli utili realizzati con i beni oggetto di verifica, e quindi senza apportare i necessari aggiustamenti. L'Ufficio avrebbe dovuto comparare il margine della società olandese con quelli di società equiparabili, in

quanto titolari in esclusiva del diritto sui marchi e operanti solo nelle vendite di prodotti alcolici.

4. Anche il secondo motivo sulla distribuzione dell'onere della prova non è accoglibile.

4.1 L'art. 110, settimo comma, t.u.i.r., *ratione temporis* vigente, prima delle modifiche intervenute con l'art. 59, comma 1, d.l. n. 50 del 2017, stabiliva: «i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti». Il richiamato comma 2, per quanto rileva, stabilisce che «per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9; [...]». Il "valore normale" dei componenti è definito dall'art. 9, comma 3, t.u.i.r., secondo cui: «per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel

tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini ed alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio ed alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore».

4.2 La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione della norma che avrebbe dovuto assolverlo, in base alle regole di scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi ed eccezioni; non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di un'incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere (Cass. 13395/2018, Cass. 9055/2022 e Cass. 4315/2025). Secondo l'orientamento prevalente di questa Corte in tema di determinazione del reddito d'impresa, la disciplina dell'art. 110, settimo comma, t.u.i.r. non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è finalizzata alla repressione del fenomeno economico del *transfer pricing* (spostamento d'imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti) in sé considerato, sicché la prova gravante sull'Amministrazione finanziaria non riguarda la maggiore fiscalità nazionale o il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo l'esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, incombendo, invece, sul contribuente, giusta le regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c. ed in materia di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da

considerarsi normali alla stregua di quanto specificamente previsto dall'art. 9, comma 3, del menzionato decreto (Cass. 4887/2026, Cass. 29089/2025, Cass. 29083/2025, Cass. 4616/2025, Cass. 323/2025, Cass. 20101/2024, Cass. 2908/2022, Cass. 13850/2021 e Cass. 7493/2019). Partendo dal presupposto che a disciplina sul *transfer pricing* è finalizzata alla repressione dei fenomeni di spostamento artificioso dei profitti in un'altra giurisdizione, a) l'Amministrazione finanziaria è tenuta a provare che le transazioni infragruppo siano avvenute ad un prezzo "apparentemente inferiore" al valore normale; b) l'onere probatorio non si estende al conseguimento di un concreto vantaggio fiscale da parte del contribuente né alla prova della maggiore fiscalità nazionale; c) giusta le regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali incombe sul contribuente.

4.3 Da tali principi non si è discostato il giudice di merito. Anche se da quanto riportato inizialmente in motivazione sul riparto dell'onere della prova, sembra dapprima che l'onere ricada sull'Amministrazione e poi sul contribuente (v. motivazione, pag. 9, rigo terzo e ss.), quando è passato all'esame del caso concreto il giudice ha evidenziato che "l'impresa Illva Saronno [...] sembra aver concordato contrattualmente un prezzo di trasferimento al di sotto del valore di libero mercato in modo tale da concentrare la formazione del profitto nel paese di destinazione [...] Quindi l'Amministrazione finanziaria [...] ha operato una rettifica sui prezzi di trasferimento praticati dall'impresa residente, con effetto limitato ai fini fiscali, avendo dimostrato l'operazione infragruppo e della pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore di mercato, che la contribuente non è stata in grado di smentire" (v. motivazione della sentenza, 9). La sentenza evidenzia che il metodo utilizzato dall'Ufficio (TNMM) evidenziava un margine particolarmente elevato per la società olandese rispetto a quelli di distributori indipendenti e

per quale ragione dovesse preferirsi un confronto fra margini piuttosto che un confronto fra prezzi. La Cort regionale non pone in discussione che l'Amministrazione dovesse provare l'esistenza di transazioni fra imprese collegate con prezzi *prima facie* inferiori ai normali. È anche corretto affermare (Cass. 40214/2021 e Cass. 13850/2021) che nella valutazione sulla conformità del valore rilevano non solo i prezzi fissati ma gli sconti riconosciuti e le complessive condizioni economiche praticate in concreto.

5. Con il terzo motivo del ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 110, comma 7 e dell'art. 9, comma 3 del dPR 917 del 1986, per aver la CTR ritenuto legittimo un metodo di comparazione *contra ius* (art. 360 n. 3 c.p.c.)», le ricorrenti deducono che l'Ufficio ha escluso l'applicazione del metodo più affidabile di confronto – consistente nel controllo diretto dei prezzi applicati a terzi (CUP) – perché la società olandese acquista esclusivamente dalla società italiana non avvedendosi che la comparazione non avrebbe dovuto essere effettuata con i prezzi di acquisto della società olandese ma fra i prezzi di vendita “della ILLVA a terzi e a Holland Alcomix”. Il legislatore ha recepito per il controllo del *transfer pricing* il metodo di confronto diretto tra prezzi praticati a terzi e prezzi praticati all'interno del gruppo, avendo ritenuto tale metodo il più affidabile, quanto all'attendibilità dei risultati. La legge non ammette alcun confronto tra margini netti alternativo al confronto dei prezzi, se non in casi eccezionali e mediante aggiustamenti diretti a eliminare effetti distorsivi. La CTR avrebbe dovuto escluderne l'applicazione nel caso di specie, dato che era stato dimostrato che le attività delle quattordici società, i cui margini globali erano stati comparati con quelli della società olandese, non avevano nulla a che vedere con l'attività svolta da quest'ultima.

6. Il motivo è fondato nei limiti che seguono.

6.1 L'art. 110, comma 7, t.u.i.r., come modificato dall'art. 59, comma 1, d.l. 50 del 2017, richiama in maniera espressa il principio

di libera concorrenza, in luogo del valore normale dei beni contenuto nella previgente formulazione, stabilendo, all'ultimo periodo che «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma». Nel dettare le linee guida per l'applicazione della normativa, il d.m. 14 maggio 2018 individua più metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento conformi al principio di libera concorrenza (metodo del confronto di prezzo; metodo del prezzo di rivendita; metodo del costo maggiorato; metodo del margine netto della transazione; metodo transazionale di ripartizione degli utili), ponendoli sullo stesso piano e prevedendo, nel contempo, che il contribuente possa applicare un metodo diverso «qualora dimostri che nessuno di tali metodi può essere applicato in modo affidabile [...] e che tale diverso metodo produce un risultato coerente [...]». Nel riferirsi al criterio della libera concorrenza (c.d. *arm's length principle*) piuttosto che a quello del valore normale dei beni la nuova disposizione conferma la riconosciuta flessibilità del metodo di valutazione. Questa Corte ha affermato che già prima della novella l'interpretazione preferibile si era allineata al principio di libera concorrenza enunciato nell'art. 9 del Modello di Convenzione OCSE (Organizzazione per la Cooperazione per lo Sviluppo Economico), che prevede la possibilità di sottoporre a tassazione gli utili derivanti da operazioni infragruppo che siano state regolate da condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute fra imprese indipendenti, in transazioni comparabili effettuate sul libero mercato, tra soggetti indipendenti. Infatti, secondo le Linee Guida OCSE (OECD, *Guidelines*, 1995), «La selezione di un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento si pone sempre l'obiettivo di trovare il metodo più appropriato ad un particolare caso. A questo scopo, nel processo di selezione andrebbero presi in considerazione: i rispettivi vantaggi e svantaggi dei metodi riconosciuti dall'OCSE; la

coerenza del metodo considerato con la natura della transazione controllata, determinata in particolare modo attraverso l'analisi funzionale; la disponibilità di informazioni affidabili (in particolar modo sugli elementi comparabili indipendenti) necessaria all'applicazione del metodo selezionato e/o degli altri metodi; il grado di comparabilità tra transazioni controllate e transazioni tra imprese indipendenti, compresa l'affidabilità degli aggiustamenti di comparabilità che siano necessari per eliminare le differenze significative tra di loro. Nessun metodo è utilizzabile in tutte le eventualità e non è necessario dimostrare la non applicabilità di un dato metodo alle circostanze del caso concreto». Già la circolare ministeriale 12 dicembre 1981, n. 42 evidenziava che l'adeguatezza di un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento deve essere valutata caso per caso (Cass. 2853/2024 e Cass. 15668/2022).

6.2 È stato anche chiarito che in tema di determinazione del reddito di impresa, le raccomandazioni OCSE non s'inseriscono nella gerarchia delle fonti normative, ma, quali norme tecniche, forniscono sussidi e metodi operativi per l'attuazione nello specifico di disposizioni legislative o regolamentari di ampia portata (quali "condizioni usuali" o "prezzo normale") e spetta all'interprete individuare quello più aderente alla fattispecie concreta, tenendo presente lo scopo perseguito dalla norma, per cui la motivazione sulla scelta del criterio di calcolo o del modello matematico è scrutinata dal giudice di merito in base ai canoni propri del provvedimento (accertativo, impositivo, impositivo) a cui accede, mentre è sindacabile in sede di legittimità attraverso la censura della violazione di legge, individuando con precisione il vizio di sussunzione del giudice di merito ed indicando nel contempo il criterio alternativo ritenuto più aderente al caso concreto. Il metodo del confronto del prezzo è criterio opportuno, ma non in astratto ed in ogni caso, bensì in base alle specifiche dell'operazione di

comparazione da svolgere e in presenza di sufficienti parametri oggettivi di riferimento (Cass. 26432/2024 e Cass. 29083/2025).

6.3 Con riguardo al sistema cd. TNMM (*Transactional Net Margin Method*) questa Corte ha evidenziato che in tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all'art. 110, comma 7, t.u.i.r., consente l'utilizzo metodo elaborato dall'OCSE che si basa sulla determinazione del margine netto della transazione, a condizione che sia selezionato il periodo di indagine, siano identificate le società comparabili, siano apportate le appropriate rettifiche contabili al bilancio della parte testata, siano tenute in debito conto le differenze tra la parte testata e le società comparabili in termini di rischi assunti o di funzioni svolte e sia assunto un indicatore affidabile del livello di profitto di redditività (Cass. 26432/2024, Cass. 2853/2024, Cass. 11252/2023 e Cass. 15668/2022).

6.4 L'art. 4, comma 6, d.m. 14 maggio 2018 prevede, che qualora un'impresa abbia utilizzato un metodo conforme ai criteri riportati nello stesso articolo per la determinazione dei prezzi di trasferimento «la verifica da parte dell'amministrazione finanziaria sulla coerenza di detta valorizzazione con il principio di libera concorrenza si deve basare sul metodo applicato dall'impresa». Nello stesso tempo, l'art. 4, comma 3, d.m. cit. precisa: «[...] In ogni caso, se, tenendo conto dei criteri di cui al comma 1, può essere applicato con lo stesso grado di affidabilità il metodo del confronto di prezzo descritto dalla lettera a) del comma 2 e ogni altro metodo descritto dalle lettere da b) ad e), il metodo del confronto di prezzo è da preferire».

Occorrevano pertanto delle specifiche ragioni per disapplicare il metodo di confronto del prezzo scelto dall'impresa. Muovendo dal presupposto che è stato seguito un metodo diverso da quello indicato dall'impresa e che la scelta del criterio di calcolo può essere sindacata in sede di legittimità attraverso la censura della violazione di legge, la decisione del giudice di merito non è condivisibile nella

parte in cui non chiarisce né perché il metodo del confronto di prezzo (CUP) non fosse nel caso concreto appropriato né perché il metodo del margine netto (TNMM) scelto dall'Amministrazione tenesse conto delle differenze tra la parte testata e le società comparabili. L'interprete era chiamato a scegliere motivatamente quello ritenuto più aderente al caso.

6.4.1 Il giudice di merito non indica perché nel caso concreto i prezzi praticati alla controllata fossero apparentemente più bassi. Sostiene, innanzitutto, che per comprendere la possibilità di utilizzare il metodo CUP l'Amministrazione aveva chiesto inutilmente informazioni sulle spese di pubblicità e *marketing* ma non spiega perché la mancata documentazione delle spese – mancata documentazione che assume rilievo perché allora appare ragionevole la ricostruzione dell'Ufficio secondo cui si tratta di sconti – impedisse o rendesse inaffidabile l'utilizzo del criterio, ricompreso fra i metodi dell'art. 4, comma 2, d.m. 14/5/2018, scelto dalla società. Avrebbe dovuto esplicitarsi perché la scelta del metodo TNMM risultasse quella preferibile, eventualmente per la mancata collaborazione della società contribuente nel fornire i prezzi delle compravendite.

6.4.2 In secondo luogo, il giudice afferma che la comparazione non può avvenire con società distributrici di superalcolici e proprietarie e concessionarie dei relativi marchi proposte dalla contribuente in quanto tali marchi non sono comparabili, non essendo la società olandese produttrice e proprietaria di marchi. Non considera, tuttavia, che la società venditrice non era la società olandese ma la società italiana e che il confronto chiesto dalle contribuenti riguardava le vendite della società italiana a soggetti non appartenenti al gruppo.

6.4.3 Da ultimo, la sentenza non prende posizione sulle articolate osservazioni, riportate a pag. 35 s. del ricorso per cassazione, relative alla mancanza di omogeneità delle imprese considerate *comparables* per l'utilizzo del metodo del margine operativo netto

delle transazioni, per differenze merceologiche, di dimensioni e mercati di riferimento, se non deducendo, in modo generico, che ciò che conta è che il bene sia "simile" e la società distributrice abbia le "stesse funzioni". Non vengono evidenziati gli elementi di fatto che consentono di superare le contestazioni sulla effettiva comparabilità delle imprese prese a parametro di riferimento con la società accertata e quindi sull'adeguatezza del metodo d'indagine prescelto.

7. Con il quarto motivo del ricorso, rubricato «Omesso esame di un fatto deciso per il giudizio ai sensi dell'art. 110, comma 7 e dell'art. 9, comma 3 del TUIR che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall'applicazione dei medesimi prezzi ora contestati anche anteriormente all'acquisizione della Holland Alcomix, da parte della Illva e quindi, anche quando la Holland Alcomix non faceva parte del medesimo gruppo della ILLVA (art. 360 n. 5 c.p.c.)», le ricorrenti eccepiscono che il suddetto fatto storico non è stato preso in considerazione in alcuna parte della motivazione. L'inesistenza della differenza di prezzi era stata accertata da sentenze di merito passate in giudicato, le quali fanno riferimento proprio all'applicazione dei medesimi prezzi.

8. Il quarto motivo non è fondato.

8.1 La Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U., 8053/2014), ha chiarito che l'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nella formulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, num. 6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il

«quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività». È stato anche precisato che deduzioni aventi a oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla sufficienza della motivazione e sono, pertanto, inammissibili ove trovi applicazione l'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nella formulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. nella legge n. 134 del 2012 (Cass. 11863/2018). Non costituiscono "fatti" suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del num. 5 dell'art. 360 (Cass. n. 9637/2021), né costituiscono "fatti storici" le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative (Cass. n. 10525/2022). Altrettanto inammissibile è un motivo di ricorso che evidenzi solo l'insufficiente motivazione, per non avere la giudice di merito considerato tutte le circostanze della fattispecie dedotta in giudizio (Cass. 13366/2016).

8.2 Il presunto fatto storico è descritto dalle ricorrenti in termini del tutto generici (v. ricorso per cassazione pag. 47 e 48). Dalla lettura del motivo non si comprende quando sia avvenuto l'acquisto della società olandese e quali siano i prezzi applicati anteriormente all'acquisto della società che erano stati comparati con quelli successivi. Nessun riferimento viene fatto alle spese di pubblicità e di *marketing* che per l'anno oggetto del presente accertamento risultavano non documentate. Il motivo si risolve in una serie di rinvii a documenti allegati. Il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza (Cass. 29203/2023).

8.3 Nell'ambito dello stesso motivo le ricorrenti richiamano in termini ancora una volta generici sentenze di CTP e CTR non meglio precisate che avrebbero accertato "definitivamente" "l'inesistenza della differenza prezzi". Non è però stato documentato alcun giudicato esterno che possa essere esteso all'accertamento per l'anno 2008. Non viene riportata la parte delle motivazioni da cui risulta l'avvenuto accertamento relativo alla comparazione dei prezzi, tenuto conto delle particolarità ricordate sulle spese di pubblicità e *marketing*. Nell'allegato 2 al ricorso, inoltre, sono rinvenibili solo due sentenze di merito (CTP di Milano n. 5082, depositata il 28/7/2017 e CTP di Milano n. 7074 depositata il 20/12/2017 e) relative ad annualità prossime (anni d'imposta 2010 e 2011) al 2008 e per nessuna della due decisioni è allegata la certificazione del passaggio in giudicato.

9. In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo mentre vanno rigettati i restanti. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati i restanti; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Così deciso in Roma, il 6/5/2026

il Presidente
Lucio Napolitano